



COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE**

*(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)
Delibera Corte dei Conti – Sez. delle Autonomie n. 2/2019*

(Approvato con deliberazione della G.C. n. 128 del 20.12.2018 – Modificato con delibera della G.C. n. 23 del 5.03.2019 – Approvato definitivamente con deliberazione della G.C. n. 32 del 2.04.2019)

CAPO I

Principi generali

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione - Esclusioni

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di Responsabile unico del procedimento, programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture, di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice, di predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice, di direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudo statico.
3. Sono destinatari della quota del fondo incentivante anche i collaboratori dei soggetti che svolgono le attività di cui al precedente comma.
4. Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture che sono affidati mediante una pubblica gara¹.
5. Per i servizi e le forniture tuttavia, le funzioni tecniche possono essere incentivate soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP².
6. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
 - d) servizi e forniture di importi pari o inferiore ad euro 500.000,00³;
 - e) lavori di importo pari o inferiore ad €. 40.000,00;
 - f) i contratti di appalto e concessione di servizi, che l'art. 17 del Codice fa oggetto di "Esclusioni specifiche", stabilendo che ad essi le disposizioni del Codice non si applicano (ad es. servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri).
7. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento, i Responsabili di posizione organizzativa e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al comma 2, nonché i loro collaboratori, identificati in conformità all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 2 – Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 3 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

¹ Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, n. 57/2018; Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 28/2018; Corte dei Conti, Sezione Puglia, n. 9/2018. le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all'incentivazione. Pertanto, in mancanza di una gara o in generale di una procedura competitiva, non è consentito accantonare risorse e distribuirle a fini di incentivazioni tecniche.

² E tale distinta nomina è richiesta soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro, ovvero di particolare complessità, con valutazione spettante ai dirigenti (secondo quanto specificato al punto 10 delle Linee guida n. 3/2017, emanate dall'Anac per disciplinare in modo più dettagliato "Nomina, ruolo e compiti del RUP, per l'affidamento di appalti e concessioni", ed aggiornate con la delib. n.1007 dell'11 ottobre 2017). Parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'articolo 76, comma 1, lett. b, del d.lgs. 56/2017.

³ Vedasi nota 1 e delib. Corte dei Conti Lazio 57/2018.

1. L'Amministrazione, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara che costituisce il fondo interno d'incentivazione e innovazione.
2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, con le modalità e i criteri stabiliti dal presente regolamento. Dette spese non sono ascritte nel capitolo di spesa del personale relativo al trattamento accessorio, né soggette, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al tetto massimo di spesa del personale, né ai vincoli imposti al trattamento retributivo accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017⁴.
3. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Il Fondo per l'innovazione, di norma, viene ripartito dalla Giunta in base alle destinazioni fissate dalla legge.

Art. 4 – Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento costituito in misura non superiore al 2% è modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione ed è comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali da riconoscere per le attività indicate dalla legge. E' a carico dell'Amministrazione il contributo fiscale IRAP⁵.
2. Il fondo incentivante non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede esecutiva si verificano ritardi o criticità non imputabili ai dipendenti destinatari degli incentivi.
3. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera conformi al suddetto art. 106, concorrono ad alimentare il predetto, qualora comportino opere aggiuntive o si preveda l'utilizzo di maggiori risorse rispetto all'importo contrattuale. In tal caso l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
4. Non concorrono ad alimentare il fondo le varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili l'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
2. L'individuazione è operata dal Responsabile delle aree coinvolte dalle procedure incentivate dal presente regolamento, con atto formale contenente:
 - a. l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
 - b. l'importo presunto a base di gara;

⁴ Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 6 del 26 aprile 2018. Le spese relative agli incentivi tecnici devono trovare iscrizione contabile nel medesimo capitolo di spesa (di investimento) destinato a coprire il costo complessivo dei lavori, servizi e forniture.

⁵ Corte d'Appello di Napoli, Sezione Lavoro, Sent. 10 maggio 2018, n. 2927; Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, 1 febbraio 2017, n. 102..

- c. il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
 - d. le eventuali fasi già espletate con indicazione dei soggetti a cui sono imputate;
 - e. le attività trasferite ad altri componenti del gruppo;
 - d. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti
3. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte.
4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.L.gs. 165/2001⁶. Il Responsabile di Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 6 – Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica, la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
3. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del progetto esecutivo o all'avvio della procedura di gara.

Art. 7 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”

1. Qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nelle tabelle di cui agli artt. 11 e 18, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Art. 8 – Centrali di committenza

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di

⁶ Articolo 35-bis. In vigore dal 28 novembre 2012:

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

committenza, una quota non superiore al 25% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento⁷.

2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

4. Gli incentivi non competono per l'attività svolta dai Commissari di gara neppure quando si tratti di dipendenti della stazione appaltante⁸ in quanto trattasi di attività non qualificabile come "tecnico-esecutiva" bensì attività di carattere valutativo.

5. Sono incentivabili i componenti della Conferenza Unificata tecnica della CUC, di cui fa parte il Responsabile della CUC, purchè non svolgano funzioni valutative.

⁷ Art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 "Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

⁸ Quanto indicato in conformità alla delibera della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Lazio, n. 57/2018 che ha precisato che detti incentivi non competono neppure entro il 25% dell'incentivo previsto dal 2 comma, al personale distaccato presso la CUC incaricato quale commissario di gara. Ai dipendenti della CUC in comando o distacco può essere corrisposto dall'Ente di provenienza (se la CUC è d'accordo e lo richiede espressamente) un compenso incentivante nei limiti massimi del 25% per lo svolgimento di funzioni tecniche a vantaggio di Comuni diversi da quello di appartenenza. Può essere riconosciuto entro il limite dell'80% se attribuito direttamente per le attività svolte nell'interesse e per conto dell'Ente stesso. Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Lazio, n. 57/2018.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 – Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. Sono incentivabili altresì le attività tecniche connesse a lavori di manutenzione riguardanti:
 - interventi finalizzati al risparmio energetico che ricomprendano opere impiantistiche ed edili;
 - interventi di allacciamento o rifacimento di fognature esistenti con modifiche di percorso;
 - interventi di recupero di edifici pubblici relativi a rifacimento di copertura compresa la sostituzione dell'orditura principale e/o rifacimento di vecchi solai per necessità di adeguamento ai carichi;
 - in genere gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.
4. Sono incentivabili in generale, anche se riguardanti interventi di manutenzione:
 - le attività connesse alla programmazione della spesa
 - le attività di valutazione del progetto
 - le attività di controllo delle procedure di gara
 - le attività di controllo dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini fissati nei documenti di gara

Art. 10 – Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" e "lavori puntuali", e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare.

Opere puntuali	
Fino ad euro 500.000,00	Percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara;
da euro 501.000,00 a soglia comunitaria	Percentuale dell'1% dell'importo posto a base di gara
Importo superiore a soglia comunitaria	Percentuale dello 0,80% dell'importo posto a base di gara
Opere a rete	
Fino ad euro 500.000,00	Percentuale del 2% dell'importo posto a base di gara
da euro 501.000,00 a soglia comunitaria	Percentuale dell'1,5% dell'importo posto a base di gara
Importo superiore a soglia comunitaria	Percentuale dell'1% dell'importo posto a base di gara

3. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
RUP e collaboratori	20%
Programmazione della spesa per investimenti	5%
Verifica preventiva della progettazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara	17%
Direzione Lavori (art.101)	18%
Ispettore di cantiere	10%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	10%
Collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
Totale	100%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 – Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono la nomina di un direttore dell'esecuzione⁹, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP, e la presenza di una gara pubblica.
2. La nomina del direttore dell'esecuzione è necessaria per appalti di forniture o servizi di importo superiore ad euro 500.000,00, fatta salva la facoltà del Responsabile di area di individuare tale figura per i casi di particolare complessità¹⁰.
3. Non possono essere incentivate le attività inerenti i contratti di appalto e le concessioni di servizi di cui all'art. 17 del Codice.

Art. 13 – Criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ricorrendone i presupposti, viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
2. Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

Art. 14 – Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
 - a) da 500.000,00 alla soglia comunitaria: 2%;
 - b) oltre la soglia comunitaria: 1,20%;
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

Art.- 15 – Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali da riconoscere per le attività indicate dalla legge. E' a carico dell'Amministrazione il contributo fiscale IRAP¹¹.

Art. 16 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

⁹ Parte finale del comma 2, come modificata, in senso limitativo, dall'art. 76, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 56/2017.

¹⁰ Linee Guida n. 3/2017 emanate dall'ANAC ed aggiornate con delib. N. 1007 dell'11/10/2017.

¹¹ Vedasi nota 6.

Prestazione	Percentuale
Responsabile unico del procedimento e collaboratori	50%
Programmazione della spesa	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
Direzione dell'esecuzione e verifica conformità	30%
Totale	100,00%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 17 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora in fase di realizzazione dell’opera, erogazione del servizio o della fornitura, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l’aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall’articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all’ufficio della direzione dei lavori o della direzione dell’esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata.
3. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all’esercizio delle attività, l’incentivo, riferito alla quota della direzione dell’esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sottoriportata.
4. Eventuali ritardi che pregiudicano il finanziamento o causano il rinvio dell’approvazione o dell’appalto all’anno finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l’attività amministrativa non consentiranno alcuna ripartizione del fondo e comporteranno inoltre la revoca delle quote di fondo eventualmente accantonate.
5. Le quote non erogate costituiscono economia di spesa.

Tipologia incremento	Misura dell’incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell’importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell’importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell’importo contrattuale	60%

Art. 18 – Principi in materia di valutazione

1. L’incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell’attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l’efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell’attribuzione della misura dell’incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all’OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 19 - Liquidazione del compenso incentivante

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile di Area, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, ovvero dal Responsabile del servizio affari giuridici del personale per le quote di spettanza del Responsabile di Area.
2. La liquidazione è effettuata sulla base delle schede riferite alle funzioni svolte, inoltrate anche all'ufficio personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
3. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura, fatto salvo quanto precisato all'art. 6, comma 3 del presente regolamento
4. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del programma annuale per i lavori e della previsione dell'acquisizione della fornitura/servizio nel bilancio dell'ente) per le fasi già svolte ovvero
 - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento.
5. Per quanto riguarda le ulteriori attività da realizzare (D.L., collaudi, funzione del RUP relativa alla fase di esecuzione, etc) le stesse saranno liquidate successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi, ovvero della verifica di conformità.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile di Area predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere
 - percentuale realizzata
 - tempi previsti e tempi effettivi
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
7. Qualora l'accertamento dovesse evidenziare ritardi nei tempi previsti o aumenti di spesa imputabili a errori o mancanze dei dipendenti incaricati, si applicheranno le riduzioni e penali sull'erogazione dell'incentivo stabilite dal precedente art. 17.
8. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi notevoli o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti e incrementi di spesa non disciplinati dall'art. 106 del Codice.
9. In tali casi, il Responsabile dell'area contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

Art. 20 – Limitazione all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione. Non è consentita la compensazione, né il ritardo artificioso della liquidazione per eludere il limite.

Art. 21 – Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- c) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- d) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

CAPO V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle funzioni tecniche affidate successivamente alla data di entrata in vigore della D. Lgs. n. 50/2016, ovvero dal 19/04/2016, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. Il presente regolamento non disciplina i compensi per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 e del D.Lgs. 50/2016 e non può avere effetto di sanatoria per gli eventuali pagamenti già disposti¹².
3. Il presente regolamento può dare corso alla ripartizione degli incentivi relativi alle attività svolte prima della sua entrata in vigore che tuttavia potranno essere erogati solo dopo l'approvazione dello stesso da parte degli organi competenti¹³.
4. Ai fini dell'accessibilità totale, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune, dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato; in quest'ultimo caso dovrà essere sostituito con la versione rinnovata e/o aggiornata

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

¹² Il D.L.90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, innova profondamente la disciplina degli incentivi alla progettazione interna di opere o lavori, con effetto dal 19/08/2014 escludendo la categoria dirigenziale e le attività di pianificazione urbanistica, nonché quelle di progettazione riguardante attività di manutenzione straordinaria e ordinaria. L'art. 13 abroga l'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006. La nuova disciplina viene introdotta dall'art. 13 bis che integra e modifica l'art. 93 del D.Lgs. 163/2006.

¹³ Delibere Corti dei Conti, Sezioni di controllo delle regioni Lazio (n. 57/2018), Piemonte (n. 56/2018), Veneto (n. 198/2018): il regolamento non può avere efficacia retroattiva ma le amministrazioni hanno l'obbligo di prevedere gli incentivi per le funzioni tecniche inseriti nel conto economico dell'opera o dell'appalto di servizi o forniture, entro il tetto massimo del 2% dell'importo posto a base di gara. Vedasi nota a fine regolamento

Nota

Delibera Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Lazio, n. 57/2018 da cui si evince che a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice il criterio di diritto transitorio enunciato dall'art. 216 del Codice, risulta applicabile anche riguardo all'operatività della disciplina recata dall'art. 113. Pertanto le nuove disposizioni si applicano a tutte le procedure o ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi risultano pubblicati, (o, quando si prescinde dal bando, gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati) posteriormente all'entrata in vigore dello stesso.

Se il bando è stato approvato dopo il 19 aprile 2016 continuerà ad applicarsi la previgente disciplina alle attività di progettazione incentivate espletate prima di tale data, che risulteranno liquidabili purchè sia stato approvato il regolamento e siano stati effettuati gli accantonamenti nell'apposito fondo.

L'art. 113 è da ritenersi applicabile a tutte le procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi di gara risultano pubblicati dopo l'entrata in vigore del Codice o, in difetto di essi, dopo tale data siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Dalla stessa delibera risulta che “è condivisibilmente osservato che la disciplina che quantifica l'incentivo da pagare ha – e conserva – natura sostanzialmente contrattuale e, pertanto, l'ammettere che la stessa possa regolare anche il riparto del fondo per prestazioni rese prima della sua approvazione non lede il principio di irretroattività del Regolamento, inteso come fonte normativa”.

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione - Esclusioni
- Art. 2 – Suddivisione in lotti
- Art. 3 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche
- Art. 4 - Modulazione del fondo
- Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro
- Art. 6 – Principi di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro
- Art. 7 – Disciplina delle attività svolte in forma “mista”
- Art. 8 – Centrali di committenza

CAPO II

Fondo per lavori

- Art. 9 – Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo
- Art. 10 – Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 12 – Presupposti per l’attribuzione dell’incentivo
- Art. 13 – Criteri per la costituzione e la ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 14 – Graduazione del fondo incentivante
- Art. 15 – Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 16 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 17 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
- Art. 18 – Principi in materia di valutazione
- Art. 19 - Liquidazione del compenso incentivante
- Art. 20 – Limitazione all’erogazione degli incentivi
- Art. 21 – Conclusione di singole operazioni

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 22 - Entrata in vigore
- Art. 23 – Rinvio